

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/7/12;

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. (ante causam), depositato in data 23/6/12, in cui la ricorrente Società Cooperativa per case economiche in Santa Croce a r.l. (avv.to Cintio), premesso di essere composta da 603 soci e di essere soggetta alle disposizioni sulle Spa ex art. 2519 c.c., allegava che per mero caso si era appreso che su iniziativa di Bevilacqua Giancarlo, semplice socio e già presidente del CdA, era stata indetta e verosimilmente tenuta una assemblea dei soci; che detta illegittima assemblea aveva disposto la revoca degli organi (amministrativi e di controllo) della Cooperativa, legittimamente a suo tempo nominati, provvedendo alla illegittima sostituzione; che detta deliberazione era in corso di registrazione ed iscrizione presso il Registro delle imprese della CCIAA; che era suo interesse, stante le irreparabili conseguenze che la conclusione della procedura avrebbe determinato, chiedere in via d'urgenza la sospensione della procedura di iscrizione ovvero, se già avvenuta, la cancellazione della stessa, nella prospettiva della proposizione di successivo giudizio per l'impugnazione della predetta contestata deliberazione;

letta la memoria difensiva della CCIAA di Roma;

sentiti i procuratori delle parti;

osserva quanto segue.

Preliminarmente va rilevato che, nonostante il riferimento al Giudice del Registro, il ricorso, espressamente qualificato come ricorso ex art. 700 c.p.c., deve ritenersi rivolto al giudice civile ordinario, anche in considerazione del fatto che il provvedimento richiesto in via principale (ordine al Conservatore di immediata sospensione dell'esame e dell'istruttoria concernente la domanda di registrazione ed iscrizione della pretesa deliberazione assembleare del 16/6/12) non potrebbe mai essere richiesto al Giudice del Registro, che invero può provvedere sulle iscrizioni (a domanda o d'ufficio) o sulle cancellazioni (artt. 2189 e ss, c.c.), ma non sulle inibitorie; inoltre, si rammenta, come da condivisa giurisprudenza anche di questo Tribunale, che "... il sindacato demandato agli organi preposto al registro delle imprese, vale a dire, il conservatore, il giudice del registro ed il Tribunale in sede di reclamo, investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto (competenza dell'ufficio, autenticità della sottoscrizione, astratta iscrivibilità dell'atto, imputabilità dello stesso alla società, idoneità della documentazione prodotta) senza involgere alcun accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui si chiede l'iscrizione ..." (cfr. Tribunale Roma 12-20/1/10).

La domanda d'urgenza è inammissibile.

FL

Al riguardo appaiono fondate le sollevate eccezioni di inammissibilità del ricorso, così come proposto.

In ordine alla non residualità del rimedio invocato, è sufficiente rilevare che ben può essere proposta, ben inteso da soggetto legittimato, impugnazione della deliberazione stessa, nei modi e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 2519, 1° comma, 2377 e 2378 c.c., potendo così essere garantite tutte le esigenze anche cautelari, alla luce della specifica procedura d'urgenza ivi appositamente prevista (art. 2378, 3° comma, c.c.).

In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in relazione alla prospettata futura azione di merito per l'impugnazione della deliberazione assembleare pretesamente viziata, è agevole rilevare che ex art. 2377, 2° comma, c.c. le deliberazioni assembleari, pretesamente non assunte in conformità della legge e/o dello statuto, possono essere impugate esclusivamente dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale; quindi la società in quanto tale, odierna ricorrente, non può impugnare le proprie delibere.

Al riguardo, pur dovendo ricordare che, a seguito della riforma dell'art. 669 octies (cfr. D.L. 35/05, convertito con modificazioni nella L. 80/05 e successive modifiche), il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, si osserva che, ciò nonostante, nel ricorso d'urgenza devono pur sempre essere prospettati il petitum e la causa petendi in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza del diritto azionato.

Orbene, nel caso di specie è stata preannunciata la proposizione di apposito giudizio di impugnazione della deliberazione contestata, asseritamente connotata da gravi ed insanabili vizi, ma così come prospettata la relativa domanda giudiziaria sarebbe inammissibile, in quanto proveniente da soggetto -come detto- non legittimato.

Non fondata appare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CCIAA, in quanto in questa sede è stato chiesto un provvedimento inibitorio, che, a prescindere dalla fondatezza, vede come unico destinatario proprio il Conservatore, di certo estraneo al rapporto di merito.

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto nella memoria di risposta, sarebbe difficile -se non impossibile- individuare in questa fase il preteso nuovo legale rappresentante della Cooperativa, cui indirizzare una qualsivoglia domanda giudiziaria, attesa la processualmente emersa non conoscenza e non conoscibilità della deliberazione della cui illegittimità si parla.

Da ultimo va rilevato, quanto al pericolo di danni irreparabili, che gli attuali organi della Cooperativa, non risultando ancora avvenuta l'iscrizione della deliberazione pretesamente nulla, possono attivarsi nelle opportune sedi per segnalare la situazione venutasi a creare e porre in essere quanto necessario per escludere in radice che i terzi possano in futuro invocare la propria buona fede.

La mancata prova dell'avvenuta iscrizione della deliberazione in questione determina -in ogni caso e a tacer d'altro- il non luogo provvedere sulla domanda subordinata di cancellazione.

Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Dato atto che, a seguito dell'art. 9, 1° comma, D.L. 1/12, convertito con modifiche con L. 24/3/12 n° 27, sono state abolite le tariffe professionali degli avvocati, rileva il Giudice che, in attesa del decreto del Ministero della Giustizia (art. 9, 2° comma, citato decreto, come modificato dalla richiamata legge), possono continuare ad essere utilizzate le previgenti tariffe professionali degli avvocati, così come previsto dal nuovo art. 9, 3° comma, della citata legge (modificato in sede di conversione).

Stante il suddetto regime transitorio è dovuto anche il rimborso forfettario (cfr. Cass. 4002/03; Cass. 10416/03; Cass. 23053/09; Cass. 4209/10; Cass. 9192/10; Cass. 5753/11).

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., ante causam;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore della resistente, in 700,00 euro, di cui 300,00 euro per diritti, 300,00 euro per onorari e 100,00 euro per spese, oltre rimborso forfettari, Cp ed Iva come per legge;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 18/7/12

Il Giudice

Francesco Nuovo Senato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 23 LUG 2012
IL CANCELLIERE CI
Patrizia Carraro